

V° Conto Energia, altri chiarimenti su “edificio energeticamente certificabile”



MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2012 09:11

Dal GSE ulteriori precisazioni da tenere in considerazione per l'ammissione alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia



La definizione di “edificio energeticamente certificabile” si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all'articolo 8 e allegato 4 del DM 5 luglio 2012.

Inoltre, un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.

Lo ha chiarito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con una nota (pubblicata ieri 24 settembre 2012) in cui fornisce delle precisazioni sulla definizione di “edificio energeticamente certificabile”. Queste ulteriori precisazioni vanno ad integrare quanto specificato nel documento pubblicato il 6 settembre

scorso ([leggi tutto](#)), nel quale vengono forniti agli operatori alcuni chiarimenti – tra cui quelli sulle certificazioni e attestazioni dei moduli fotovoltaici e degli inverter - da tenere in considerazione per l'ammissione alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia.

Nel documento il GSE, in merito alla definizione di edificio (di cui al D.P.R. 412/93) “energeticamente certificabile”, precisa che: **1.** gli edifici devono essere provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. lgs. 192/05 e s.m.i.; **2.** le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (Decreto Ministero Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i.).

In caso di **installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione**, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici (trasmissione massima, indice di prestazione energetica dell'involucro, ecc.) previsti dalla normativa vigente in materia (allegato C del D.Lgs. 192/05 s.m.i. e art. 4 del D.P.R. 59/09).

In caso di **installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente**, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l'intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del D.P.R. 59/09 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.

Se vuoi rimanere aggiornato sul "Quinto Conto Energia" iscriviti alla nostra NEWSLETTER

Share

5

Mi piace

Piace a 5 persone. [Sign Up](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

18/09/2012 - Quinto Conto Energia, si chiude il 1° Registro per gli impianti oltre i 12 kW

17/09/2012 - Quinto Conto Energia, aggiornato il contatore fotovoltaico

13/09/2012 - Clini: detrazioni fiscali al posto delle tariffe incentivanti per impianti rinnovabili